

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5333 del 30/12/2016
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta FRI-EL GREEN HOUSE ı SOCIETA' AGRICOLA ı SOCIETA' SEMPLICE DI FRI-EL CAPITAL S.R.L. con sede legale e impianto nel Comune di Ostellato (FE) località San Giovanni - Protocollo istanza dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 21180 del 27.09.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di coltivazione agricola di prodotti ortofrutticoli in serra con tecnologia idroponica.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5474 del 30/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc n. 30194/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **FRI-EL GREEN HOUSE – SOCIETA' AGRICOLA – SOCIETA' SEMPLICE DI FRI-EL CAPITAL S.R.L.** con sede legale e impianto nel Comune di Ostellato (FE) località San Giovanni - Protocollo istanza dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 21180 del 27.09.2016. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **coltivazione agricola di prodotti ortofrutticoli in serra con tecnologia idroponica.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 22.09.2016, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota Prot. n. 22415 del 04.10.2016, assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/10537 del 05.10.2016, presentata allo SUAP della stessa Unione in data 22.09.2016, con completamento in data 23.09.2016, dalla Ditta **FRI-EL GREEN HOUSE – SOCIETA' AGRICOLA – SOCIETA' SEMPLICE DI FRI-EL CAPITAL S.R.L.**, nella persona di Gostner Anna, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e impianto nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, Strada Valmana snc, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di coltivazione agricola di prodotti ortofrutticoli in serra con tecnologia idroponica;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per una nuova attività, al fine di ottenere il titolo abilitativo in merito alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 la L.R. n. 5/06;
 la L.R. 21/2012;
 la L. 447/95;
- Visti altresì:
 la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Vista la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2016/11846 del 10.11.2013, di indizione della Conferenza di Servizi Semplificata, ai sensi della L. 241/90 così come modificata dal D.Lgs n. 127/2016;
- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 28918 del 02.11.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/11599 del 03.11.2016, con cui ha trasmesso la nota del Servizio Ambiente della stessa Unione, Prot. n. 26744 del 24.10.2016, nella quale esprime:
 - * il parere favorevole, con prescrizioni, in merito agli scarichi nello Scolo Trebba (la zona non è servita da pubblica fognatura come dichiarato dal CADF con atto prot. n. 19372 del 03.08.2016), osservando che non vi è produzione di acque di scarico o dilavamento di derivazione delle lavorazioni eseguite sulle colture della serra e pertanto le uniche acque reflue prodotte sono quelle dei servizi igienici;
 - * il Nulla Osta con condizioni al sistema di deposito temporaneo di rifiuti, concordando sul fatto che, relativamente ai reflui della palazzina, il sistema proposto non sia configurabile come scarico ai sensi dell'art. 74, lett. ff) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ma bensì come deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - * il parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla matrice rumore;
- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Prot. n. 33623 del 29.11.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/12715 del 01.12.2016, con cui ha trasmesso:
 - a) il parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara, prot. n. 68309 del 14.11.2016 in merito alle emissioni in atmosfera nel quale, in particolare, ha comunicato che l'attività in progetto (realizzazione di serra per la coltivazione dei pomodori) con energia termica fornita da caldaia alimentata a GPL (e occasionalmente da biogas derivato dall'adiacente centrale), è assimilabile alle Industrie Insalubri di I classe di cui al T.U.LL.SS approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 (n. 7, lettera C - “Centrali termoelettriche” del D.M. 05.09.1994);

b) il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, prot. n. 17953 del 25.11.2016, nel quale, in particolare, si indica quanto segue: *“In materia di invarianza idraulica, si conferma il parere consorziale Prot. n. 6940 del 03.05.2016, precedentemente rilasciato dal Consorzio nell'ambito della procedura per il rilascio del permesso di costruire e si precisa che, i 300 mc. di accumulo previsti nel progetto iniziale e non presenti nella documentazione riguardante la procedura in esame, dovranno comunque essere previsti, come nuova collocazione, nell'ambito del progetto in corso di predisposizione per il futuro ampliamento della serra. Per la posa della tubazione di scarico nella sponda del Collettore Trebba e del pozzetto interrato alla distanza di metri 7,80 dal ciglio sarà formalizzato regioale atto di concessione precaria onerosa”*;

- Vista la Relazione Tecnica di Arpae-ST, Prot. n. PGFE/2016/13228 del 15.12.2016, dove non vengono evidenziati elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'atto e vengono espresse le valutazioni in merito alle emissioni in atmosfera ;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **FRI-EL GREEN HOUSE – SOCIETA' AGRICOLA – SOCIETA' SEMPLICE DI FRI-EL CAPITAL S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, Strada Valmana snc, C.F./p. IVA n. 02751710217, per l'esercizio dell'attività di **coltivazione agricola di prodotti ortofrutticoli in serra con tecnologia idroponica**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nel Condotto Trebba è quello contrassegnato con il simbolo **S1**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - Schemi, planimetrie e particolari sistema scarico acque reflue**;
2. La rete fognaria e il sistema di trattamento, da mantenersi in perfetta efficienza, devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - Schemi, planimetrie e particolari sistema scarico acque reflue**;

3. Lo scarico **S1** deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. D, allegata alla D.G.R. n. 1053/03, in quanto scarico con consistenza uguale a 50 A.E.

Si precisa inoltre che i reflui della palazzina devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. bb del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e che la Ditta deve conservare e tenere a disposizione degli Organi di controllo, i formulari periodici di svuotamento della vasca a tenuta.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata, indicata e allo stesso modo numerata, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B" - Planimetrie e particolari sistema espulsione fumi caldaia** e denominata **E1**, derivante da caldaia per il riscaldamento della serra, che utilizzerà come principale combustibile il GPL e, solo in caso di emergenza (eventuale mancanza di GPL), il biogas prodotto da impianti limitrofi;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

a) Caldaia funzionante a GPL (punto 1.3-Parte III-Allegato 1-Parte V-D.lgs 152/06)

Emissione	E1 Caldaia da 4.07 MW alimentata a GPL
Portata (Nm ³ /h)	7.080
Durata (h/giorno)	10
Altezza minima (m)	8,50
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Materiale particolare	5
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35
Monossido di Carbonio (CO)	100
Sistema di abbattimento	---

Le concentrazioni degli inquinanti sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

I limiti sopra indicati per i parametri materiale particellare e Ossidi di Zolfo si considerano rispettati se viene utilizzato come combustibile il GPL.

- b) **Solo in caso di emergenza (eventuale mancanza di GPL) la caldaia può funzionare utilizzando il biogas, proveniente da impianti limitrofi.** Gli inquinanti emessi, le cui concentrazioni sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%, dovranno rispettare i seguenti valori limite (lettera c)-punto 1.3-Parte III-Allegato 1-Parte V-D.Lgs 152/06):

Emissione	E1 Caldaia da 4.07 MW alimentata a BIOGAS (solo in caso di emergenza)
Portata (Nm ³ /h)	9.912
Durata (h/giorno)	10
Altezza minima (m)	8,50
Inquinanti (mg/Nm ³)	
COV (espressi come C-organico totale) escluso il metano	20
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	200
Monossido di Carbonio (CO)	100
Composti inorganici del Cloro sottoforma di gas o vapori (espressi come HCl)	30
Sistema di abbattimento	---

3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** all'emissione **E1** con **periodicità almeno annuale**.
4. **Per l'emissione E1** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il

primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae di Ferrara e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**.
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza

del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento;

11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. In caso di lamentele o esposti sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona e comunque andrà presentata una nuova valutazione di impatto acustico nel caso l'attività intenda in futuro ampliare le proprie serre.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente della stessa Unione, al CADF S.p.A. e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

ALLEGATO "A"

Schemi, planimetrie e particolari sistema scarico acque reflue

ALLEGATO "B"

Planimetrie e particolari sistema espulsione fumi caldaia

ALLEGATO "C"

Puno 7 Rapporto ISTISAN

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.